

CITTA' DI ERACLEA

Città Metropolitana di Venezia



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI BENI RINVENUTI E/O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE

- **APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 25 DEL 29/04/2021**

SOMMARIO

| | |
|--|--------|
| ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI | Pag. 3 |
| ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI | Pag. 3 |
| ART. 3 - REGISTRAZIONE DEI BENI RINVENUTI | Pag. 3 |
| ART. 4 - BENI RINVENUTI E CONSEGNATI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | Pag. 4 |
| ART. 5 - RESTITUZIONE DI DOCUMENTI | Pag. 4 |
| ART. 6 - BENI RINVENUTI CON CARATTERISTICHE DI DEPERIBILITÀ | Pag. 5 |
| ART. 7 - PROFILI OPERATIVI PER LA CUSTODIA E LA GESTIONE DI BENI RINVENUTI DI VALORE | Pag. 5 |
| ART. 8 - RESTITUZIONE DI VALORI MONETARI | Pag. 6 |
| ART. 9 - PUBBLICITÀ DEL RITROVAMENTO DI UN BENE SMARRITO | Pag. 6 |
| ART. 10 - PROCEDURA PER LA RESTITUZIONE DEI BENI RINVENUTI AL PROPRIETARIO | Pag. 6 |
| ART. 11 - RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE | Pag. 7 |
| ART. 12 - STATO DEL BENE RINVENUTO | Pag. 7 |
| ART. 13 - SPESE DI CUSTODIA DEL BENE | Pag. 7 |
| ART. 14 - PROCEDURE PER IL RITIRO IN CASO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE RINVENUTO DA PARTE DEL RITROVATORE | Pag. 7 |
| ART. 15 - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE RINVENUTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | Pag. 8 |
| ART. 16 - COSE ABBANDONATE | Pag. 8 |
| ART. 17 - VERBALIZZAZIONE DELLE COSE ABBANDONATE | Pag. 8 |
| ART. 18 - DISTRUZIONE E DEVOLUZIONE DELLE COSE ABBANDONATE | Pag. 9 |
| ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI | Pag. 9 |

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti la gestione degli oggetti rinvenuti e/o abbandonati nel territorio comunale.
2. La Polizia Locale ha il compito di ricevere, catalogare e custodire, presso idonei locali non accessibili a terze persone, tutte le cose smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Eraclea, fatto salvo quanto disposto dall'art.2 comma 2.
3. Le attività amministrative inerenti la gestione dei beni rinvenuti sono di competenza del Comando di Polizia Locale a norma delle disposizioni previste dagli articoli 927 e seguenti del Codice Civile.
4. Ai fini del presente Regolamento vale l'equiparazione del possessore o del detentore al proprietario, secondo quanto stabilito dall'articolo 931 del codice civile.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente Regolamento **si applicano** agli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale, abbandonati o smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore, alle cose mobili e alle cose abbandonate suscettibili di occupazione ai sensi dell'art.923 c.c.
2. Ai fini del presente Regolamento sono assimilate alle cose mobili i veicoli funzionanti esclusivamente a propulsione muscolare oppure a pedalata assistita (biciclette, tandem a due o più ruote e monopattini elettrici o assimilabili) meglio specificati dagli articoli 50 e 182 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le disposizioni del presente Regolamento **non si applicano:**
 - ai veicoli a motore con targa o muniti di documento di circolazione che ne consenta di individuare il proprietario, a cui si applicano norme specifiche;
 - ai veicoli in stato di abbandono per cui si applica la disciplina del Codice della Strada e di leggi specifiche che regolano la materia (D.M. n.460/99 – Dlgs n.209/2003 – Dlgs n.152/2006 e ss.mm.);
 - ad oggetti abbandonati perché palesemente fuori uso o aventi valore di rottame;
 - alle targhe dei veicoli, che saranno inviate alla M.C.T.C. competente per territorio.
4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano ad armi comuni da sparo "fucili, carabine, pistole o ad emissione di gas, nonché alle armi ad aria compressa sia lunghe che corte, alle munizioni ed esplosivi, nonché agli oggetti atti ad offendere quali: bastoni animati, mazze ferrate, sfollagente, noccoliere, catene, fionde, sfere metalliche o coltelli di qualsiasi tipo", in presenza dei quali si provvederà ad avvisare tempestivamente l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 3 - REGISTRAZIONE DEI BENI RINVENUTI

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso il competente ufficio del comando di Polizia Locale deve essere accompagnato da un verbale di consegna, numerato in ordine progressivo, con la descrizione dell'oggetto rinvenuto e le circostanze del ritrovamento, nonché i dati anagrafici del ritrovatore; in alternativa può essere registrato anche con l'ausilio di idonei programmi informatici che ne facilitino la catalogazione ed il reperimento.
2. In sede di verbalizzazione sono annotati tutti gli oggetti, eccetto quelli minuti privi di valore secondo un prudente apprezzamento del personale della Polizia Locale che riceve l'oggetto, quali ad esempio chiavi, occhiali, libri, bigiotteria, borse, vestiti, penne foto, ecc . Detti beni dopo un periodo di giacenza di 90 giorni possono essere distrutti redigendo apposito verbale, o ceduti anche a titolo gratuito a terzi Enti e/o a Associazioni che non operino con scopo di lucro.

3. L'operatore della Polizia Locale incaricato verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo dove occorra, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valigie. Tale operazione è obbligatoria, al fine di evitare il deposito presso il magazzino Comunale di sostanze pericolose, nocive per la salute, illegali o deteriorabili.

4. Saranno immediatamente distrutti i beni che, a causa delle condizioni in cui sono stati rinvenuti prima del ritrovamento siano gravemente deteriorati, o non più utilizzabili.

ART. 4 – BENI RINVENUTI E CONSEGNATI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Ogni oggetto ritrovato, qualora non sia stato possibile per qualsiasi causa la restituzione al proprietario da parte del ritrovatore, deve essere depositato presso l'apposito ufficio comunale oggetti rinvenuti, individuato negli uffici del Comando di Polizia Locale di Eraclea, e deve essere redatto, da parte dell'ufficio predetto, un verbale di consegna sottoscritto dal ritrovatore, contenente la descrizione dell'oggetto ricevuto, lo stato dello stesso al momento della consegna e le circostanze del ritrovamento, nonché i dati anagrafici del ritrovatore.

2. Il cittadino che rinviene il bene, qualora intenda diventarne proprietario al termine della procedura prevista dall'art. 15 del presente regolamento, deve consegnarlo con i mezzi propri presso il Comando di Polizia Locale di Eraclea. Qualora il bene dovesse essere prelevato presso il luogo del ritrovamento da personale incaricato dal Comune di Eraclea, il ritrovatore alla scadenza del periodo previsto per legge non avrà alcun titolo al suo riscatto.

3. Nel caso in cui il rinvenimento dei beni e la consegna degli stessi sia effettuato da Pubblici Ufficiali e incaricati di Pubblico Servizio durante l'espletamento delle loro funzioni, l'oggetto o gli oggetti consegnati al Comando di Polizia Locale, devono essere accompagnati da appositi elenchi in duplice copia contenenti la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento. A seguito della verifica da parte del personale del Comando degli oggetti depositati, una copia sarà riconsegnata al ritrovatore previa apposizione di un visto e l'altra copia trasmessa all'ufficio provveditorato.

4. Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore non si applicano ai beni ritrovati durante l'esercizio delle funzioni o attività pubbliche da agenti di polizia locale, delle forze dell'ordine dello Stato, da pubblici ufficiali, da incaricati di pubblico servizio, da dipendenti delle aziende partecipate dal Comune di Eraclea, nonché dai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno dei veicoli medesimi durante l'espletamento del servizio.

5. Al momento della consegna del bene il ritrovatore dovrà dichiarare la volontà o meno di diventarne proprietario qualora il bene non venga rivendicato dal legittimo proprietario. Trascorsi i termini previsti per legge, il ritrovatore che ha preventivamente indicato di voler diventare proprietario del bene, verrà contattato dall'ufficio competente del Comando di Polizia Locale tramite lettera raccomandata o pec qualora inserita nei pubblici elenchi.

6. Non saranno restituiti al ritrovatore che ne faccia richiesta, telefoni, tablet, smartphone, personal computers e lettori mp3, in forza di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. 196/2003 che non ammette la comunicazione e la diffusione da parte di un soggetto pubblico a privati di dati personali e sensibili in essi contenuti. Al termine della pubblicazione a norma di legge, questi oggetti verranno distrutti.

ART. 5 – RESTITUZIONE DI DOCUMENTI

1. I documenti con funzione legale di riconoscimento e identificazione ai sensi del disposto dell'art.35 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm, il cui smarrimento comporta l'obbligo della denuncia da parte del titolare, vengono adeguatamente custoditi e l'Ufficio di Polizia Locale si attiva con ogni mezzo per la restituzione. Delle attività che saranno svolte per il rinvenimento del proprietario verrà redatto un verbale, anche se le ricerche sono state infruttuose.

2. Per i documenti di identificazione personale o per documenti riconducibili a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede nel Comune di Eraclea, il preposto ufficio del Comando di Polizia Locale invia comunicazione a mezzo posta raccomandata o pec qualora presente nei pubblici elenchi agli interessati presso il proprio indirizzo di residenza o sede legale, comunicando che in caso di mancato ritiro degli stessi, senza giustificato motivo, si provvederà alla loro distruzione trascorsi 30 giorni dalla comunicazione.

Qualora si tratti di documenti di identità relativi a persone residenti in altri comuni, gli stessi sono spediti al Sindaco del comune di residenza.

3. Nell'attività preordinata al reperimento dei soggetti di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad effettuare ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo riportato nei documenti o da essi desumibile.

4. Le comunicazioni per l'aggiornamento della banca dati SDI sono in carico alla Polizia Locale.

5. I passaporti di cittadini Italiani, in quanto privi dell'indirizzo del proprietario, saranno inoltrati alla Questura di Venezia.

6. I documenti appartenenti a cittadini stranieri verranno inviati ai relativi Consolati o Ambasciate a mezzo posta ordinaria.

7. Qualora il documento sia un blocco di assegni di conto corrente, una tessera bancomat, un libretto di risparmio e simili, l'Ufficio preposto del Comando di Polizia Locale provvederà ad inviare gli stessi all'istituto di credito/ufficio postale emittente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione o simili rilasciati da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti.

8. Qualora i documenti siano rinvenuti all'interno di portafogli, borse o simili, l'Ufficio competente del Comando di Polizia Locale provvede alla spedizione solo dei medesimi, portando a conoscenza dell'interessato di quanto rimasto in deposito. I beni rinvenuti insieme ai documenti possono essere ritirati dal soggetto interessato o da altra persona munita di delega scritta.

9. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale, identificativa o certificativa, saranno distrutti redigendo apposito verbale, a cura dell'ufficio di Polizia Locale, nel termine di 90 giorni dall'avvenuto ritrovamento, se non ritirate.

ART. 6 - BENI RINVENUTI CON CARATTERISTICHE DI DEPERIBILITÀ

1. Qualora l'oggetto ritrovato o il bene rinvenuto abbia caratteristiche di deperibilità o non più utilizzabile, il competente ufficio provvede dopo un breve periodo di giacenza, al massimo 48 ore, alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro.

2. Analogamente si procederà in caso ricorrano motivi di igiene e della summenzionata procedura verrà redatto apposito verbale da parte dell'ufficio che ha in carico detti beni, annotando tali procedure nell'apposito registro che verrà controfirmato dal Responsabile del Servizio o suo delegato.

ART. 7 - PROFILI OPERATIVI PER LA CUSTODIA E LA GESTIONE DI BENI RINVENUTI DI VALORE

1. Il denaro e gli oggetti preziosi o di valore come anelli, orologi, collane, braccialetti, ecc. sono custoditi in apposita cassaforte e affidati all'Ufficio.

2. Le somme di denaro per le quali non venga richiesta la restituzione dal ritrovatore, sono versate alla Tesoreria Comunale previa reversale per l'incasso da parte del Servizio Ragioneria.

3. La valuta straniera, viene conservata per un anno e introitata nelle casse comunali se il proprietario non si presenta personalmente per il ritiro.

ART. 8 – RESTITUZIONE DI VALORI MONETARI

1. I valori monetari rinvenuti all'interno di borse, portafogli, zaini non restituiti al legittimo proprietario, vengono accertati e depositati nella cassaforte in uso al Comando di Polizia Locale entro i sei mesi successivi dalla consegna all'Ufficio preposto del Comando di Polizia Locale.

ART. 9 - PUBBLICITÀ DEL RITROVAMENTO DI UN BENE SMARRITO

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento di un bene smarrito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 928 del Codice Civile e sono realizzate mediante la pubblicazione di un apposito verbale, contenente l'elenco dei beni e pubblicato nell'Albo Pretorio online del Comune di Eraclea, per un periodo di 30 giorni consecutivi, previa verifica presso le banche dati delle Forze di Polizia e delle Autorità competenti. L'elenco degli oggetti, verrà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune e nei canali social e/o media gestiti dal Comune, che potrà utilizzare anche altri strumenti ritenuti più efficaci per rendere noti gli oggetti rinvenuti ove le circostanze lo richiedano.

ART. 10 - PROCEDURA PER LA RESTITUZIONE DEI BENI RINVENUTI AL PROPRIETARIO

1. L'ufficio competente del Comando di Polizia Locale accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato, durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del codice civile, sia il legittimo proprietario o soggetto equiparato ai sensi dell'art. 931 del codice civile, ovvero un suo legale rappresentante, se persona giuridica, amministratore di sostegno, tutore o curatore per minori e interdetti, o persona delegata per iscritto al ritiro con le modalità e le procedure previste dalla legge.

2. In caso di decesso dell'avente causa, gli oggetti d'effettiva proprietà del defunto saranno consegnati agli eredi purché muniti di regolare attestazione; la condizione di erede è auto-certificabile. Qualora gli eredi siano più di uno, il bene sarà consegnato previa presentazione di delega al ritiro a firma di tutti gli interessati.

3. Per gli oggetti previsti dall'art. 929 del codice civile, potranno essere riconsegnati agli eredi solamente se il decesso del ritrovatore è avvenuto dopo la scadenza del termine annuale di giacenza.

4. Il cittadino che si presenti per il ritiro come proprietario, è tenuto a fornire al competente Ufficio del Comando di Polizia Locale, una descrizione dettagliata del bene e una copia, qualora fatta, della denuncia di furto o smarrimento del bene medesimo.

5. Esperate le procedure di accertamento, l'Ufficio di Polizia Locale redige apposito verbale di restituzione contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona che ritira il bene.

6. Il pubblico non può accedere in nessun caso ai locali destinati dal competente Ufficio del Comando di Polizia Locale all'immagazzinamento e custodia dei beni rinvenuti, in ogni caso anche il cittadino che si presenti come proprietario, non può prendere visione degli stessi sino al momento della restituzione.

7. In nessun caso, il bene o i beni potranno essere spediti presso l'abitazione del proprietario o rinvenitore, né a mezzo corriere né con altro tipo di spedizione.

9. Il competente ufficio non è tenuto a fornire ai soggetti interessati alcun chiarimento sugli oggetti depositati.

ART. 11 – RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

1. A norma dell' art. 930 del codice civile il proprietario deve pagare al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata: se tale prezzo eccede € 5,16 il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale la misura del premio è fissata dal Giudice.

2. L'ufficio competente rende noto quanto previsto dalla norma citata nel comma 1 tanto al proprietario quanto al ritrovatore. Al fine di garantire le condizioni per l'esercizio del diritto da parte del ritrovatore e l'adempimento dell'obbligo da parte del proprietario, l'Ufficio è altresì autorizzato a comunicare agli stessi le rispettive generalità e recapiti, senza richiedere il consenso degli interessati.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'ufficio rimane del tutto estraneo agli eventuali rapporti intercorrenti tra proprietario e ritrovatore, relativamente al premio dovuto al ritrovatore e di cui al primo comma.

6. Non spetterà alcun premio per i ritrovamenti avvenuti durante l'espletamento delle loro funzioni ai Pubblici Ufficiali e incaricati di Pubblico Servizio, ai dipendenti delle Aziende di Trasporto pubblico e sanitarie, ai custodi di musei, mostre, manifestazioni e pubblici uffici, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture.

ART. 12 - STATO DEL BENE RINVENUTO

1. Il Comando di Polizia Locale prende in carico il bene rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritrovato e non è tenuta alla manutenzione del medesimo, salvo che questa non sia necessaria per prevenire danni all'amministrazione comunale o alle sue strutture.

ART. 13 - SPESE DI CUSTODIA DEL BENE

1. Qualora la custodia del bene abbia comportato una spesa per l'Amministrazione Comunale, tanto il proprietario quanto il ritrovatore divenuto proprietario, devono provvedere alla rifusione della stessa, a norma dell'articolo 929 del Codice Civile.

ART. 14 - PROCEDURE PER IL RITIRO IN CASO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE RINVENUTO DA PARTE DEL RITROVATORE

1. Il Comando di Polizia Locale, alla scadenza del periodo previsto per legge, comunica per iscritto al ritrovatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC qualora presente nei pubblici registri, la messa a disposizione del bene.

2. Il ritrovatore deve ritirare il bene entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1.

3. Al ritrovatore che faccia richiesta di entrare in possesso di un bene rinvenuto non verranno consegnati tessere, documenti o carteggi, anche se di poco conto, le quali riportino dati anagrafici del legittimo proprietario.

4. Se il ritrovatore, per documentate cause indipendenti dalla propria volontà, fa trascorrere i termini previsti per il ritiro dell'oggetto di cui al comma precedente potrà, ove l'oggetto sia ancora depositato presso l'ufficio, inoltrare al Responsabile del Comando di Polizia Locale competente domanda per chiederne la consegna. In caso di parere positivo il ritrovatore potrà ritirare quanto di sua pertinenza entro e non oltre i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione, pena la decadenza di tutti i suoi diritti.

5. La consegna del bene al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità.
6. I beni potranno essere riconsegnati agli eredi del ritrovatore, solamente dopo il termine previsto dall'art. 929 del codice civile, previa acquisizione dell'attestazione di cui al precedente art. 10, comma 2.
7. Al momento del ritiro del bene, il ritrovatore dovrà sottoscrivere apposita ricevuta e la medesima deve essere annotata sull'apposito registro degli oggetti ritrovati.

ART. 15 - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE RINVENUTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Decorsi i termini di cui all'art. 929 del Codice Civile senza che il proprietario o il ritrovatore si siano presentati a reclamare il bene rinvenuto, entro un anno dalla pubblicazione nell'albo pretorio, questo diviene di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
2. I beni rinvenuti come portafogli e borselli contenenti documenti di identificazione inviati al comune di residenza come previsto dall'articolo 5, commi 1 e 5, se non ritirati dai legittimi proprietari dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni, divengono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
5. Gli oggetti come borse, valigie, buste con indumenti, vestiario, effetti personali, velocipedi non più atti alla circolazione stradale e/o altri oggetti privi o di scarso valore commerciale, in alternativa alla vendita potranno essere devoluti ad enti o ad associazioni di volontariato che si occupano di emarginazione sociale e povertà.
6. Gli oggetti divenuti di proprietà del Comune possono:
 - essere alienati tramite asta pubblica, secondo le disposizioni in materia di vendita ai pubblici incanti;
 - essere destinati all'ausilio degli uffici dell'amministrazione comunale, ed conseguentemente inventariati nel Registro degli inventari dei beni mobili;
 - essere devoluti a enti e soggetti pubblici e/o privati, senza scopo di lucro;
 - essere eliminati, demoliti o distrutti.
7. Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale autorizza la distruzione degli oggetti che si trovano in pessimo stato d'uso o che non rispettano le norme in materia di sicurezza.

Art. 16 – COSE ABBANDONATE

1. Le cose destinate alla vendita, contenute in sacchi, borse o esposte su teli, che siano abbandonate sul suolo pubblico o su aree private ad uso pubblico, in area demaniale e per le quali non si debba procedere a sequestro penale o amministrativo, qualora non sia stato possibile identificare i responsabili dell'abbandono, devono considerarsi a tutti gli effetti cose abbandonate e come tali suscettibili di occupazione ai sensi dell'art. 923 del codice civile da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Per tali oggetti l'amministrazione comunale ne acquisisce la proprietà e ne dispone la distruzione o diversa destinazione.

Art. 17 – VERBALIZZAZIONE DELLE COSE ABBANDONATE

1. Le cose descritte all'art. 16 sono depositate temporaneamente presso apposito locale di proprietà comunale e nella disponibilità esclusiva del Comando di Polizia Locale; delle medesime è redatto apposito verbale dal comando di Polizia Locale con l'elenco delle singole cose, distinte per genere, con indicazione del numero di oggetti le circostanze dell'abbandono, con indicazione dell'ora e del luogo dove sono state abbandonate.

Art. 18 - DISTRUZIONE E DEVOLUZIONE DELLE COSE ABBANDONATE

1. Le cose individuate e catalogate secondo le procedure degli artt. 16 e 17, potranno essere devolute, previa delibera di giunta, in beneficenza ad enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro. Nel caso in cui tali cose non rispettino le norme di sicurezza verranno conferite al Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la loro distruzione.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione approvativa e viene pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e si applica a tutti gli oggetti custoditi alla predetta data.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale .